

PROCEDURA INTERNAL DEALING

Approvata dal C.d.A. Mediaset N.V.
in data 18 settembre 2021
e modificata dal C.d.A. di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
(precedentemente denominata MEDIASET N.V.)
in data 1 marzo 2022

Procedura istituzionale MD / 008



PROCEDURA INTERNAL DEALING

Approvata dal C.d.A. Mediaset N.V.
in data 18 settembre 2021
e modificata dal C.d.A. di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
(precedentemente denominata MEDIASET N.V.)
in data 1 marzo 2022

Procedura istituzionale MD / 008

SOMMARIO

1. Scopo	4
2. Definizioni	4
3. Ambito di applicazione	5
4. Soggetti Rilevanti e persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	5
5. Operazioni	6
6. Obblighi di comunicazione delle operazioni	6
7. Termini e modalità di comunicazione al Preposto Internal Dealing delle operazioni	7
8. Funzioni preposte alla procedura	9
9. Individuazione dei Soggetti Rilevanti	9
10. Obblighi del Preposto Internal Dealing	9
11. Informativa ai Soggetti Rilevanti	10
12. Informativa alle persone strettamente legate	10
13. Divieti	11
14. Deroghe	11
15. Elenco degli insider	12
16. Sanzioni	13
17. Modifiche ed integrazioni	13
18. Varie	14
19. Allegati	14
Allegato A, prima parte	15
Allegato A, seconda parte	17
Allegato B	19
Allegato C	23

1. SCOPO

La presente procedura (di seguito la “Procedura”) è emanata da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, degli articoli 7 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523. La Procedura ha lo scopo di disciplinare, con efficacia cogente, il compimento, anche per interposta persona, di operazioni su strumenti finanziari della Società da parte di soggetti rilevanti e di persone strettamente legate ad essi nonché la relativa informativa.

La Procedura (i) è una componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Mediaset, (ii) costituisce parte delle regole e delle prescrizioni adottate da Mediaset.

2. DEFINIZIONI

- **Azioni:** le azioni ordinarie A e le azioni ordinarie B di Mediaset.
- **Strumenti Azionari:** Azioni, ricevute di deposito per Azioni, titoli trasferibili per acquistare Azioni e/o opzioni per acquistare Azioni.
- **Mediaset o Società:** MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
- **Normativa MAR:** Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523.
- **Operazioni:** le operazioni indicate nel successivo Articolo 5 e all'Allegato A, prima parte.
- **Persone Strettamente Legate:** le persone indicate nel successivo paragrafo 4.2.
- **Preposto Internal Dealing:** il Responsabile della Direzione Affari Societari di Mediaset.
- **Soggetti Rilevanti:** le persone indicate nel successivo paragrafo 4.1.
- **Strumenti Finanziari:** (i) le Azioni, (ii) gli strumenti di debito, (iii) gli strumenti derivati, (iv) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) della Società e gli altri strumenti elencati nell'Allegato A, seconda parte.

- **Informazioni Privilegiate:** Informazioni (i) di carattere preciso, (ii) che non sono state rese pubbliche, (iii) concernenti, direttamente o indirettamente, Mediaset o i relativi Strumenti Finanziari e (iv) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari ovvero sul prezzo dei relativi Strumenti Finanziari derivati.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alla Procedura i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi, individuati ai sensi dell'Articolo 4, nonché le funzioni preposte alla gestione della Procedura stessa.

4. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

4.1 Sono Soggetti Rilevanti i seguenti soggetti:

- i) i componenti il Consiglio di Amministrazione di Mediaset (di seguito ciascuno un "Consigliere");
- ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione (ovvero di partecipare alla relativa adozione) che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Mediaset (di seguito ciascuno un "Dirigente").

4.2 Ai sensi e per gli effetti della Procedura sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti i seguenti soggetti:

- i) un coniuge o un partner equiparato al coniuge;
- ii) un figlio, anche dell'altro coniuge o del partner, a carico;
- iii) un parente o un affine che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- iv) una persona giuridica, società di persone, partnership, trust, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

5. OPERAZIONI

Sono oggetto della Procedura le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari effettuate da, o per conto di, Soggetti Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate ad essi.

Fra le operazioni oggetto della Procedura sono comprese le operazioni elencate nell'Allegato A, prima parte.

6. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

6.1 Il Soggetto Rilevante (anche per le Persone Strettamente Legate ad esso) deve comunicare alla Società, nella persona del Preposto Internal Dealing ogni Operazione concernente Strumenti Finanziari, per la successiva comunicazione al pubblico, nei termini e con le modalità di cui al successivo Articolo 7.

6.2 Il Soggetto Rilevante (anche per le Persone Strettamente Legate ad esso) deve comunicare ogni Operazione concernente Strumenti Finanziari anche alla Autoriteit Financiële Markten (di seguito “AFM”). Questa comunicazione può essere fatta autonomamente dal Consigliere.

6.3 Il Soggetto Rilevante (e le Persone Strettamente Legate ad esso) deve dare istruzioni a qualsiasi persona che organizza o esegue operazioni per suo conto, come un gestore di portafoglio individuale, di informarlo tempestivamente di qualsiasi operazione o cambiamento che è notificabile ai sensi del presente documento.

6.4 Consiglieri

a) Qualsiasi Operazione effettuata da, o per conto di, un Consigliere in Strumenti Azionari deve essere notificata senza ritardo alla AFM attraverso il conto personale *online* di tale Consigliere presso la AFM (il *Loket* AFM). A tal fine, per Operazione si intende qualsiasi modifica degli Strumenti Azionari o dei diritti di voto ad essi connessi, detenuti direttamente o indirettamente dal Consigliere interessato (ivi incluse, ad esempio, assegnazioni, maturazioni, vendite, acquisti ed esercizi).

Con “senza ritardo” si intende che il tempo che intercorre tra il momento in cui il Consigliere viene a conoscenza ovvero dovrebbe venire a conoscenza di un’operazione e il momento in cui la AFM riceve la

notifica deve essere il più breve possibile, a seconda delle circostanze. La AFM verificherà rigorosamente se la notifica è stata effettuata senza ritardo.

- b) Al momento della nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, tale nuovo Consigliere deve notificare alla AFM gli Strumenti Azionari detenuti al momento della nomina entro due settimane dalla nomina.
- c) In caso di un'Operazione effettuata da parte, ovvero per conto di, un Consigliere in Strumenti Finanziari diversi dagli Strumenti Azionari, in deroga rispetto a quanto sopra, la notifica deve essere effettuata in modo analogo a un'Operazione di un Dirigente ai sensi del successivo punto 6.4.

6.5 Dirigenti e Persone Strettamente Legate

Qualsiasi Operazione effettuata da, o per conto di, un Dirigente o qualsiasi Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante deve essere notificata alla AFM inviando il modello di comunicazione di cui all'[Allegato B](#) (il "Modello di Comunicazione") entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

Il modello di comunicazione deve essere inviato alla AFM tramite PEC, all'indirizzo melden@afm.nl specificando nell'oggetto "MAR Internal Dealing".

6.6 La comunicazione alla AFM, previa richiesta scritta in tal senso del Soggetto Rilevante, può essere effettuata dalla Società per conto del Soggetto Rilevante.

6.7 Le Operazioni (diverse dalle Operazioni effettuate da parte o per conto dei Consiglieri in Strumenti Finanziari) non sono oggetto di comunicazione (ai sensi del precedente paragrafo 6.5) purchè l'importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro (€ 5000), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, entro la fine dell'anno civile. L'importo di cinquemila euro (€ 5000), ovvero il maggiore importo previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, è calcolato sommando - senza compensazione - le Operazioni effettuate. Si consiglia al Soggetto Rilevante di contattare preventivamente il Preposto Internal Dealing per valutare l'opportunità di ricorrere a questa esenzione.

7. TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL PREPOSTO INTERNAL DEALING DELLE OPERAZIONI

7.1 Il Soggetto Rilevante comunica al Preposto Internal Dealing le Operazioni compiute da lui e/o dalle Persone Strettamente Legate a lui, o per suo conto o per conto di uno o più di loro, e non appena possibile alla data dell'Operazione.

7.2 Per le notifiche ai sensi del precedente Articolo 6.5, la comunicazione di cui al precedente Articolo 7.1, il Soggetto Rilevante deve utilizzare il modulo di comunicazione di cui all'Allegato B (il "Modulo di Comunicazione") e trasmettere tale Modulo a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

emanuela.bianchi@mediaset.it

sara.alberton@mediaset.it

barbara.corvi@mediaset.it

fabrizio.mariani@mediaset.it

L'avvenuta effettuazione dell'operazione dovrà essere, altresì, anticipata telefonicamente a uno dei seguenti recapiti:

Emanuela Bianchi 02-25149588

Sara Alberton 02-25149834

Barbara Corvi 02-25146717

Fabrizio Mariani 02-25148328

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, i suddetti obblighi potranno essere assolti, in ogni caso con preavviso telefonico ai recapiti sopra indicati, con consegna a mano a: Direzione Affari Societari MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Viale Europa n. 48 - 20093 Cologno Monzese (MI).

7.3 Il Modulo di Comunicazione deve contenere tutte le informazioni indicate nell'Allegato B e deve essere sottoscritto dal Soggetto Rilevante. Nel Modulo di Comunicazione le Operazioni di acquisto e di vendita non devono essere aggregate né compensate.



8. FUNZIONI PREPOSTE ALLA PROCEDURA

8.1 Il Consiglio di Amministrazione svolge le attività di cui al successivo Articolo 9.

8.2 Il Preposto Internal Dealing svolge le attività di cui al successivo Articolo 10.

9. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'assetto organizzativo societario e del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società, individua tempestivamente i Soggetti Rilevanti indicati al precedente Articolo 4.1, punto ii).

9.2 Una volta individuato un Soggetto Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 9.1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica, senza indugio, il nominativo al Preposto Internal Dealing, che aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti e informa prontamente l'interessato ai sensi del successivo Articolo 11.

10. OBBLIGHI DEL PREPOSTO INTERNAL DEALING

Il Preposto Internal Dealing:

- i) predispone e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- ii) informa i Soggetti Rilevanti dell'avvenuta identificazione e trasmette loro copia della Procedura, mediante invio al loro indirizzo di posta elettronica certificata o tramite posta elettronica o altro strumento informatico che garantisca la conferma di ricezione e lettura;
- iii) previo ricevimento della comunicazione di cui all'Articolo 7, comunica alla AFM - se così richiesto dal Soggetto Rilevante - e al pubblico le informazioni ricevute entro la fine del giorno della data del ricevimento. Contestualmente il Preposto Internal Dealing mette la comunicazione a disposizione sul sito internet della Società;

- iv) notifica inoltre alla AFM, in caso di dimissioni di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, tali dimissioni inviando una *email* a melden@afm.nl;
- v) archivia sistematicamente la documentazione concernente l'identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, l'elenco aggiornato dei predetti soggetti e la documentazione relativa alle Operazioni comunicate alla AFM e al pubblico;
- vi) monitora le modifiche delle norme in materia di Internal Dealing.

11. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

11.1 Il Preposto Internal Dealing informa prontamente ogni Soggetto Rilevante dell'avvenuta identificazione, mediante comunicazione ai sensi del precedente Articolo 10, punto ii).

11.2 Il Soggetto Rilevante deve restituire al Preposto l'accettazione di cui all'Allegato C, unitamente a copia della Procedura Internal Dealing, agli indirizzi indicati al precedente Articolo 7.2, entro 7 giorni dalla nomina o dalla notizia della propria individuazione di cui al precedente Articolo 11.1. Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal Soggetto Rilevante.

12. INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

12.1 Ogni Soggetto Rilevante informa, per iscritto, le Persone Strettamente Legate ad esso della loro condizione e degli obblighi in materia di Internal Dealing che ne conseguono, trasmette a tali persone copia della Procedura e assicura che le stesse sottoscrivano per presa d'atto e accettazione la Procedura Internal Dealing e adempiano puntualmente ai propri obblighi.

Il Soggetto Rilevante comunica alla Società ogni variazione dell'elenco delle Persone Strettamente Legate a lui, mediante comunicazione sottoscritta.

12.2 I Soggetti Rilevanti conservano copia della comunicazione effettuata alle Persone Strettamente Legate e della Procedura, firmate per ricevuta e accettazione dai destinatari.

13. DIVIETI

13.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni nei 30 giorni di calendario che precedono l'annuncio del progetto di bilancio annuale e della relazione finanziaria semestrale che la Società pubblica a sensi di legge o volontariamente ("Black Out Periods").

13.2 È fatto divieto a qualsiasi Soggetto Rilevante in possesso di Informazioni Privilegiate di effettuare, annullare, modificare o raccomandare qualsiasi Operazione su Strumenti Finanziari, fatte salve le eccezioni previste dalla legge applicabile (e in tali casi solo previa approvazione scritta del Preposto Internal Dealing).

13.3 È fatto divieto a qualsiasi Soggetto Rilevante in possesso di Informazioni Privilegiate di raccomandare o indurre terzi a porre in essere, ovvero tentare di porre in essere, direttamente o indirettamente, un'operazione relativa a Strumenti Finanziari.

13.4 È fatto divieto a qualsiasi Soggetto Rilevante di divulgare illegalmente Informazioni Privilegiate a terzi, a meno che la divulgazione non avvenga strettamente nell'ambito del normale esercizio dell'impiego, incarico o funzione del Soggetto Rilevante all'interno della Società e il destinatario delle Informazioni Privilegiate sia soggetto a un obbligo di riservatezza.

13.5 È fatto divieto a qualsiasi Soggetto Rilevante di impegnarsi in operazioni di *hedging*, ivi incluse le operazioni che implicano opzioni, *put*, *call*, contratti a termine variabili prepagati, *equity swap*, *collar* e fondi di scambio o altri derivati, che sono progettati per coprire o speculare su qualsiasi variazione del valore di mercato degli Strumenti Finanziari.

14. DEROGHE

14.1 La Società potrà, di volta in volta, esentare un Soggetto Rilevante dal divieto di cui al precedente Articolo 13 e autorizzare un Soggetto Rilevante ad effettuare Operazioni nel corso di un Black-Out Period:

- i) in base ad una valutazione, caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato, quali gravi difficoltà finanziarie (come precisato all'Articolo 19(12) del Regolamento Europeo n. 596/2014), a condizione che il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'Operazione speci-

fica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di *Black-Out*; il Soggetto Rilevante deve notificare la richiesta almeno otto giorni prima dell'effettuazione dell'Operazione; o.

ii) negli altri casi stabiliti dall'Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

14.2 La valutazione per le deroghe di cui al precedente Articolo 14.1 è rimessa al Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, si avvale del supporto del Preposto Internal Dealing.

14.3 Il divieto di cui al punto 13.2 non si applica se un'operazione viene effettuata per adempiere a un'obbligazione divenuta esigibile in buona fede (e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate ovvero per qualsiasi altra ragione illegittima) e quando (a) l'obbligazione risulta da un ordine impartito o da un accordo concluso, ovvero (b) l'operazione viene effettuata per soddisfare un obbligo legale o regolamentare sorto prima che il Soggetto Rilevante interessato fosse in possesso di Informazioni Privilegiate.

15. ELENCO DEGLI INSIDER

15.1 Il Preposto Internal Dealing conserva un elenco di Soggetti Rilevanti e altre persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e che lavorano per la Società in base a un contratto di lavoro, ovvero che comunque svolgono incarichi attraverso i quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate (l'"Elenco degli Insider") in conformità con i requisiti previsti dalla legge applicabile.

15.2 Un Soggetto Rilevante non può direttamente o indirettamente condurre, annullare o modificare un'operazione in Strumenti Finanziari se tale Soggetto Rilevante è incluso nell'Elenco degli Insider, indipendentemente dal fatto che tale Soggetto Rilevante sia in possesso di Informazioni Privilegiate, a meno che il Preposto Internal Dealing non abbia (a) indicato diversamente ovvero (b) concesso una dispensa. Una richiesta di dispensa deve essere effettuata per iscritto ed essere supportata da motivazioni e la dispensa sarà concessa dal Preposto Internal Dealing Officer solo dopo aver consultato il Consiglio di Amministrazione.

15.3 La Società può fornire informazioni dell'Elenco degli Insider alle autorità competenti su loro richiesta. Le informazioni dell'Elenco degli

Insider non saranno fornite ad altre parti, eccetto quando richiesto o permesso dalla legge ovvero nel caso in cui un legittimo interesse della Società lo richieda.

16. SANZIONI

16.1 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui ai precedenti Articoli può comportare per i lavoratori dipendenti, l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali. Per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, ivi inclusa la proposta all'Assemblea dei Soci di revoca per giusta causa.

16.2 Fermo restando il disposto dell'Articolo 16.1, il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui alla Procedura è oggetto di sanzione ai sensi della normativa, nazionale e/o comunitaria, di tempo in tempo vigente in materia di abusi di mercato.

16.3 Il Soggetto Rilevante è responsabile di ogni danno o sanzione sofferto da Mediaset, conseguente a ritardo e, più in generale, inadempimento degli obblighi o infrazione dei divieti incombenti su di esso ai sensi della Procedura e delle disposizioni di legge e terrà manlevata e indenne Mediaset da ogni conseguenza pregiudizievole dalla stessa sofferta.

17. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

17.1 La Procedura può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

17.2 Al Preposto Internal Dealing sono conferiti i poteri di modificare la Procedura per adeguarla a nuove norme e/o orientamenti delle Autorità competenti. Il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione della Società devono essere informati di tali variazioni in occasione della prima riunione successiva all'effettuazione delle modifiche da parte del Preposto Internal Dealing.

17.3 Il Preposto Internal Dealing informerà tempestivamente i Soggetti Rilevanti (e questi dovranno tempestivamente informare le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti) delle modifiche e variazioni alla Procedura apportati in conformità con i precedenti Articoli 17.1. e 17.2.

18. VARIE

18.1 Le disposizioni contenute nella Procedura sono inderogabili e vincolanti per tutti i destinatari e le funzioni preposte alla Procedura.

18.2 L'osservanza delle disposizioni della Procedura non esonera i destinatari dall'obbligo di rispettare la Normativa MAR e le disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo applicabili in materia.

19. ALLEGATI

Sono parte integrante della Procedura i seguenti Allegati:

- Allegato A, prima parte: Elenco, meramente esemplificativo, delle Operazioni oggetto della Procedura Internal Dealing;
- Allegato A, seconda parte: Elenco degli Strumenti Finanziari oggetto della Procedura Internal Dealing;
- Allegato B: Modello di Comunicazione;
- Allegato C: Accettazione.

Approvata dal C.d.A. MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. in data 1 marzo 2022

Allegato A, prima parte

Le Operazioni oggetto della Procedura Internal Dealing e oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti includono, a titolo meramente esemplificativo:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un AIF in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la costituzione in pegno o il prestito di strumenti finanziari effettuata da o per conto dei Soggetti Rilevanti o di Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o effettuano operazioni a titolo professionale, ovvero da chiunque altro per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, anche in assenza di esercizio di poteri discrezionali;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita come definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - (i) l'assicurato sia un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante;
 - (ii) il rischio di investimento è sostenuto dall'assicurato; e
 - (iii) l'assicurato abbia il diritto o i poteri discrezionali di prendere decisioni di investimento in merito a specifici strumenti coperti da tale polizza di assicurazione sulla vita o di effettuare operazioni relative a strumenti specifici di tale polizza di assicurazione sulla vita.

¹Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Gli L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Allegato A, seconda parte

Gli Strumenti Finanziari oggetto della Procedura e oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti sono quelli definiti nell'Articolo 4, Articolo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE, richiamata dall'Articolo 3, paragrafo 1, punto 1) del Regolamento (UE) n. 596/2015, e qui elencati:

- 1) Valori mobiliari.
- 2) Strumenti del mercato monetario.
- 3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
- 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'ineadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- 9) Contratti finanziari differenziali.

- 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
- 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Allegato B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/ qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/ modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate						
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[- Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. <p>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522¹ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
		Prezzo/i	Volume/i			
<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p>						

¹Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

c)	Prezzo/i e volume/i	<p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>

e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

[SIGLATO, DATATO E SOTTOSCRITTO]

Allegato C

Accettazione

Alla cortese attenzione del Preposto alla Procedura Internal Dealing,
Dott.ssa Emanuela Bianchi.

Oggetto: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. – Internal Dealing

Egregi Signori,

avendo preso atto di esser stato individuato quale Soggetto Rilevante ai sensi della procedura Internal Dealing aggiornata da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. in data 1 marzo 2022, io sottoscritto [Nome, cognome, dati anagrafici e carica del Soggetto Rilevante]

- prendo atto che il mio nome e cognome è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- dichiaro di avere ricevuto la Procedura e ne restituisco copia sottoscritta e siglata per conoscenza e accettazione;
- in calce alla presente comunicazione riporto l'elenco delle Persone Strettamente Legate a me (come individuate nella Procedura), redatto e sottoscritto;
- conferisco alla Società l'incarico di effettuare la comunicazione alla AFM delle Operazioni Rilevanti da me concluse alle condizioni stabilite nella Procedura; [**Nota:** voce che il Soggetto Rilevante deve cancellare qualora intenda effettuare personalmente la comunicazione alla AFM delle Operazioni da lui effettuate];
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura Internal Dealing, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me, come definite nell'Articolo 4.2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo, 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e della Procedura nonché a far sì che tali Persone Strettamente Legate a me adempiano puntualmente a tali obblighi;
- ai fini della tenuta dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, indico i seguenti nominativi delle Persone Stret-

tamente Legate a me, contenente i loro dati identificativi e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni variazione circa le informazioni ivi riportate:

Nome e cognome/ Denominazione sociale	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale	Codice fiscale	Tipo di legame

- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014, potrà comportare a mio carico le sanzioni previste dall'art. 30 del Regolamento (UE) 596/2014.

Firma

Nome e cognome

.....

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR")

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa privacy nazionale, si forniscono le seguenti informazioni.

I dati personali conferiti dai "Soggetti Rilevanti" anche relativamente alle "Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti" ai sensi della Procedura verranno utilizzati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, al solo fine di adempiere alle disposizioni di legge o di regolamento, anche di rango europeo, nonché alle disposizioni della Procedura. I medesimi dati potranno essere inseriti, anche per sintesi, nel Bilancio e in documenti di Corporate Governance di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.

Gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, la limitazione del trattamento nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In ogni caso si ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia contrario alla Normativa Privacy vigente.

L'esercizio dei diritti deve avvenire rivolgendosi alla seguente casella di posta elettronica direzione.affarisocietari@mediaset.it allegando copia del documento d'identità.

Titolare del trattamento dei dati personali è MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. con sede legale in Amsterdam (The Netherlands) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI - Italia).

Data Firma

Esempio di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti alle Persone Strettamente Legate a loro, degli obblighi spettanti a tali persone ai sensi della normativa vigente

Oggetto: **Notifica della qualità di Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti in materia di *internal dealing* ex articolo 19, Regolamento (UE) n. 596/2014**

Caro/a,

in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della procedura in materia di Internal Dealing di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (la "Procedura"), di cui sono Soggetto Rilevante in quanto [Amministratore/ Dirigente] della Società, con la presente, ti comunico che devi rispettare gli obblighi di legge in materia di internal dealing e, in particolare, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla Procedura. Ti comunico anche che ti ho individuato/a quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto verrai inserito/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate tenuto da MFE-MEDIAFOREUROPE N.V..

Anche in considerazione della sanzioni che possono essere irrogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile sul sito internet di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. <https://corporate.mediaset.it>, sezione Governance).

In particolare, ti segnalo che dovrai comunicarmi, tramite il Modulo di Comunicazione di cui all'Allegato 3 alla Procedura, da te compilato, siglato, datato e sottoscritto entro un giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione, ogni Operazione Rilevante da te conclusa, indicandomi se effettui personalmente la comunicazione a AFM di cui all'articolo 3 della Procedura o intendi avvalerti dell'ausilio della Società.

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, ti prego di restituirmi copia della presente e della Procedura, debitamente siglate, datate e sottoscritte per presa d'atto e accettazione.

Luogo, Data

Firma

.....

PER RICEVUTA: Luogo, data e firma